

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2188

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOMO, BIONDI, CASSANDRO, QUILLERI, SERRENTINO

Presentata il 14 gennaio 1970

Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti il riordinamento dell'amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'unità proposta di legge si tende ad evitare che nei confronti dei segretari capi laureati si venga a creare in sede di riforma una situazione assurda e paradossale.

I motivi che hanno consigliato di presentare l'unità proposta di legge sono ben tre.

I. — Disparità di trattamento nei confronti del personale transitato nelle carriere speciali.

In base agli accordi tra Governo e sindacati, agli impiegati delle carriere direttive speciali, con coefficiente ex 500, saranno attribuiti i parametri e le classi di stipendio della corrispondente qualifica delle carriere direttive ordinarie (parametri 387 e 426 dopo due anni di servizio); mentre agli impiegati delle carriere di concetto di pari coefficiente resterà attribuito il parametro 370, già previsto dalla legge n. 249.

Come è noto, gli impiegati delle carriere direttive speciali, prima del 1956, appartenevano, nella quasi totalità, a carriere di concetto (allora gruppo B) e sono passati nelle carriere speciali in base ad una serie di leggi, succedutesi nel tempo, che hanno trasformato in blocco numerose carriere di concetto in

carriere speciali. Per l'inquadramento in tali carriere non è stato chiesto il possesso di un diploma di laurea, sicché oggi la maggior parte degli impiegati delle carriere speciali è in possesso, come quasi tutti gli impiegati delle carriere di concetto, del solo titolo di scuola media superiore.

Attualmente, oltre l'ottanta per cento degli impiegati delle vecchie carriere di concetto è transitato in carriere speciali, senza alcun merito personale, ma soltanto perché la loro forza sindacale, e successivamente il senso di giustizia di alcune personalità politiche, hanno indotto il Parlamento a trasformare numerose carriere di concetto in carriere speciali.

È più che logico ed umano che gli attuali impiegati ex coefficiente 500 appartenenti, tuttora, alle poche carriere di concetto non trasformate in carriere speciali, ritengano che la differenziazione giuridico-economica che si sta operando tra due similari gruppi di impiegati abbia per loro tutto il sapore di una degradazione sociale.

Gli attuali segretari capi laureati (meno di 200 in tutto), se non si provvederà a loro favore in qualche modo, si troveranno, con

la fusione delle carriere speciali in quelle ordinarie, oltre che ad avere un trattamento economico inferiore a quello dei loro colleghi delle carriere speciali, anche a subire l'umiliazione di trovarsi alle dipendenze di loro ex colleghi non laureati.

II. — Disparità di trattamento nei confronti di altri laureati assunti nelle carriere direttive ordinarie senza concorso.

La serie di norme che ha dato inizio alle sperequazioni risale al 1939 con la legge 29 maggio 1939, n. 782, che consentì la nomina in ruolo degli squadristi, senza concorso, in base al titolo di studio, ed al 1942 con la legge 12 febbraio 1942, n. 196, che consentì il passaggio al Gruppo A degli impiegati squadristi di ruolo di gruppo B muniti di diploma di laurea, allo scopo di sanare « una ingiustizia tra squadristi ».

Fin da quell'epoca il personale laureato dell'allora gruppo B ha cominciato a vedere sistemato nel gruppo A persone il cui solo merito era quello di avere svolto una particolare attività politica.

La situazione si è aggravata con la legge 5 giugno 1951 che ha consentito l'inquadramento, senza concorso, nel gruppo A degli impiegati avventizi laureati di 1^a categoria assunti prima del 23 marzo 1939. Dopo di che l'immissione nel gruppo A e, dopo il 1956, nella carriera direttiva, è continuata insistente in base a norme emanate a favore di impiegati statali e non statali, con « particolari benemeritenze » che nulla avevano a che vedere con la qualità del servizio prestato.

Basterà citare alcune di tali norme:

la legge 6 marzo 1958, n. 199, che ha consentito l'inquadramento nei ruoli organici dello Stato degli impiegati dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione, soltanto in base al titolo di studio, e, non con la iniziale, ma con la qualifica corrispondente a quella ricoperta nell'Alto Commissariato;

la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che ha consentito l'inquadramento in un apposito ruolo ad esaurimento del personale non di ruolo proveniente dalla UNSEA, senza concorso, con l'attribuzione, non di quella iniziale, ma della qualifica rapportata allo stipendio goduto nella precedente precaria posizione;

le varie leggi che hanno consentito l'inquadramento nei ruoli organici degli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti già transitori;

le leggi che hanno trasformato le carriere di concetto di numerose Amministra-

zioni dello Stato in ruoli speciali, consentendo così l'inquadramento nella carriera direttiva non solo di impiegati di concetto laureati, ma anche di numerosissimi impiegati non laureati (vedere primo motivo);

la legge 1° dicembre 1951, n. 1309 che ha consentito l'inquadramento nel gruppo A del personale delle ferrovie dello Stato degli agenti laureati, nelle qualifiche corrispondenti a quelle ricoperte nei ruoli di provenienza, conservando l'anzianità di qualifica acquisita.

Sono restati sempre fuori soltanto gli impiegati di concetto laureati, come se la loro appartenenza ai ruoli organici, anziché titolo di merito, costituisse un elemento di demerito.

È ben vero che gli impiegati in questione avevano la facoltà di partecipare, come qualsiasi privato cittadino, ai concorsi per l'accesso al grado iniziale della carriera direttiva; ma questo poteva essere un mezzo per i giovani e non certo per i più anziani, i quali, entrati nei ruoli organici (con regolari esami di concorso) prima della guerra, si trovano tuttora legati alla carriera di concetto per le difficoltà incontrate nel compimento degli studi universitari e per la sospensione dei pubblici concorsi, a causa della guerra, durante quasi un decennio.

Per essi la possibilità di accedere alla carriera direttiva si è presentata soltanto alla fine della guerra, in maturità di anni e quando avevano già raggiunto gradi elevati nei ruoli di appartenenza. Ricominciare, in tali condizioni, una nuova carriera significava vedere notevolmente falciato il trattamento economico per la sostanziale riduzione delle competenze accessorie e per l'arresto, non breve, della progressione economica. E molti di questi impiegati, pur essendo risultati vincitori di concorsi del gruppo A, hanno preferito rinunciare alla nomina per non vedere ridotto il proprio trattamento economico complessivo, già di per se stesso, all'epoca, insufficiente ai bisogni vitali.

Successivamente la legittima aspettativa di un provvedimento legislativo volto a rimuovere la situazione di disagio per essi determinatasi, è andata sempre delusa. Si è verificato, invece, che le numerose leggi agevolative sopra accennate hanno fatto sorgere nuove e più gravi sperequazioni, consentendo a laureati estranei all'Amministrazione dello Stato ed avventizi di accedere direttamente ai gradi elevati delle carriere direttive fino ad Ispettore generale senza alcun esame di concorso o di raggiungere rapidamente tali

gradi in virtù delle particolari facilitazioni concesse.

Così oggi è dato constatare, per esempio, che i vincitori di concorsi delle carriere di concetto sono rimasti impastoiati nelle dette carriere, mentre i colleghi laureati avventizi, fortunatamente bocciati negli stessi concorsi, si trovano sistemati, senza concorso, nelle carriere direttive.

In altri termini, di fronte ad impiegati direttivi che sono pervenuti ad elevate qualifiche senza aver mai superato alcun esame di concorso, vi sono oggi nell'Amministrazione dello Stato degli impiegati di concetto, forniti di laurea, vincitori di concorsi anche per le carriere direttive che sono condannati a restare in posizione di inferiorità e di dipendenza rispetto ai meno qualificati, ma più fortunati, loro colleghi.

Va poi considerato che alla decisione di non ricominciare la nuova carriera ha contribuito non poco il fatto che, prima della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle altre varie leggi che direttamente o indirettamente hanno allargato gli organici all'apice, gli impiegati di gruppo B potevano contare, a parità di grado, su un trattamento economico uguale a quello di gruppo A.

Non si può non convenire che la situazione attuale di disagio degli impiegati laureati di concetto si è venuta determinando a seguito e per effetto dei provvedimenti agevolativi attuali a vantaggio di altri impiegati, quali ad esempio l'ampliamento degli organici, la immissione di avventizi e di estranei nei ruoli degli impiegati statali, il declassamento subito dal personale di concetto, la prevista differenziazione del trattamento economico tra le varie categorie.

Non v'è chi non veda quindi la necessità di sanare una tale situazione di disagio adottando i necessari provvedimenti che estendano ai Segretari capi ed equiparati laureati le agevolazioni già messe in atto per gli avventizi ed altre similari categorie di impiegati.

III. — Impossibilità per i Segretari capi di profittare delle norme che saranno emanate dal Governo, in ossequio al principio direttivo contenuto nel quarto comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Come già detto in precedenza (secondo motivo della proposta di legge) gli attuali segretari capi laureati non hanno potuto in passato partecipare ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive in

quanto non potevano sostenere, data la loro età, la notevole decurtazione del trattamento economico che ne sarebbe derivata. In base alla direttiva contenuta nel quarto comma dell'articolo 11 della citata legge 1968/249, il Governo dovrà — cosa mai fatta nel passato sebbene ripetutamente richiesta dagli interessati — emanare norme che consentiranno agli impiegati delle carriere di concetto, laureati o non, anziché il passaggio nella qualifica iniziale della carriera direttiva, il passaggio alla qualifica intermedia (Direttore di Sezione). Ma di tali norme, ammesso e non concesso che possano trovare subito applicazione, potranno beneficiare i segretari principali e i segretari, mentre i segretari capi, siano essi laureati o meno, non avranno tale possibilità in quanto, data la loro età, non vi sarebbe per essi speranza alcuna di essere poi promossi, prima del collocamento a riposo, alla qualifica di direttore di divisione e, quindi, riguadagnare quella parità economica fissata con lo stato giuridico del 1923 e ribadita con la riforma del 1956.

L'unità proposta di legge è costituita di tre articoli.

L'articolo 1 ha un carattere puramente formale in quanto l'articolo 11, del quale viene proposta la modifica con l'articolo 2, è decaduto in seguito alla scadenza del termine di delega concesso al Governo con l'articolo 10 della legge stessa.

L'articolo 2 propone di inserire dopo il quarto comma dell'articolo 11 una ulteriore direttiva che deleghi il Governo della Repubblica ad emanare apposita norma che consenta l'attribuzione ai segretari capi ed equiparati laureati una qualifica di carriera direttiva corrispondente attualmente a quella di segretario capo.

L'articolo 3 stabilisce che all'onere di lire 45 milioni annui derivante dall'applicazione dell'articolo 2 provveda il Ministro del tesoro nei modi previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Onorevoli colleghi, attesi i motivi di giustizia che hanno consigliato di presentare l'unito progetto di legge che, peraltro, comporta un modestissimo onere finanziario (45 milioni al massimo), riteniamo che il provvedimento proposto meriti di essere accolto.

Chiunque abbia sensibilità per i problemi umani ed abbia a cuore il buon andamento della famiglia degli impiegati dello Stato, non può non riconoscere la necessità di intervenire per sanare questa grave ed assurda situazione che si è creata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini concessi al Governo della Repubblica per l'emanazione dei decreti aventi valore di legge ordinaria previsti dagli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono prorogati a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 11 della legge di cui all'articolo precedente è aggiunto il seguente quinto comma:

« Sarà altresì consentita l'attribuzione, a titolo personale, senza trasferimento di ruolo, della qualifica della carriera direttiva corrispondente (parametro e classe), per coefficiente, a quella posseduta, conservandone l'anzianità in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, agli attuali Segretari capi ed equiparati muniti di diploma di laurea ».

ART. 3.

Per l'onere di 45 milioni di lire, derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro del tesoro provvede ai sensi dell'articolo 53 della legge 18 marzo 1968, n. 249.